

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI

IL MUNICIPIO DI GERRA VERZASCA

richiamato l'articolo 68 del Regolamento organico per i dipendenti del Comune di Gerra Verzasca (ROD) che conferisce al Municipio la competenza di stabilire, mediante ordinanza municipale, le indennità per missioni d'ufficio e di trasferta;

preso atto che il Consiglio di Stato, lo scorso 5 febbraio, ha adottato il nuovo Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali, che sostituisce il Decreto esecutivo che regola le indennità e il rimborso per i viaggi di servizio, del 23.12.1986;

visti gli articoli 135 e 192 della Legge organica comunale;

con risoluzione no. 1128 del 21.4.1997

decide:

Articolo 1: principio.

I dipendenti del Comune, in missione di servizio, hanno diritto alla rifusione delle spese di viaggio ed alle indennità stabilite dalla presente ordinanza se, per motivi di lavoro, non possono rientrare al luogo di domicilio o alla sede di servizio.

I dipendenti programmano e svolgono le missioni di servizio con criteri di razionalità e di economicità.

Le indennità possono essere negate qualora dal dipendente possa venir ragionevolmente preteso il rientro al luogo di domicilio o alla sede di servizio, per il consumo dei pasti o per il pernottamento.

Articolo 2: definizioni.

Per sede di servizio si intende il luogo dove il dipendente svolge normalmente le sue funzioni, vale a dire Gerra Piano (con Riazzino, Agarone e Piandesso), il quale coincide con la sede dell'amministrazione comunale.

Per luogo di domicilio si intende quello stabilito ai sensi dell'articolo 23 del Codice civile svizzero: il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirsi durevolmente.

Articolo 3: indennità per viaggi di servizio.

Per le trasferte dalla sede di servizio al luogo di destinazione (se quest'ultimo si trova sul percorso tra il domicilio e la sede di servizio viene riconosciuta la tratta percorsa oltre il tragitto di andata e ritorno dal domicilio privato al domicilio di servizio) vengono riconosciute le seguenti indennità:

- a) con i mezzi pubblici di trasporto: il prezzo del biglietto in II. classe;
- b) con il veicolo privato: cts 55 al km, incluse le spese di carburante, parcheggio, manutenzione e riparazione, coperture assicurative, ecc;

Per il calcolo delle distanze con il veicolo privato fa stato l'indicatore delle distanze chilometriche del Cantone.

Articolo 4: indennità per pasti e pernottamenti.

Per i pasti principali e i pernottamenti, nel Cantone, viene riconosciuto il rimborso della spesa effettivamente sostenuta sino a concorrenza dei seguenti importi:

- a) pasti principali, fr. 18.-;
- b) pernottamenti, fr. 80.-, comprensivo della prima colazione.

Per la rifusione di spese per missioni di servizio fuori Cantone, il Municipio deciderà di volta in volta.

Articolo 5: termini e pagamento.

Le distinte per il pagamento delle indennità devono venir trasmesse almeno annualmente alla Cancelleria comunale per il pagamento.

Articolo 6: entrata in vigore.

La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1° marzo 1997.

Articolo 7: abrogazione.

Con l'entrata in vigore della presente, è abrogata l'ordinanza municipale del 7/9.1.1987 che regola le indennità ed il rimborso delle spese per viaggi di servizio.

Articolo 8: esposizione e termine di ricorso.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale per il periodo di 15 giorni, e precisamente dal 23 aprile al 9 maggio 1997. Durante questo periodo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato - 6501 Bellinzona.

Gerra Piano, 22 aprile 1997/SB/ind-dip.doc

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

L. Gnesa

S. Bianchi